

**Comune di Spresiano
(Provincia di Treviso)**

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

- Delibera C.C. n° 14 del 28.05.1998: "Adozione nuovo Regolamento comunale per la gestione dell'Acquedotto"
- **Delibera C.C. n° 80 del 21.12.1998: "Regolamento comunale per la gestione dell'Acquedotto approvato con delibera C.C. n° 14 del 28.05.1998. Approvazione"**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il servizio dell'acquedotto, del Comune di SPRESIANO, è disciplinato da norme di legge, dalle norme tecniche e dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2

PUNTO DI CONSEGNA – OPERE DI PRESA E DI DISTRIBUZIONE

Il Comune, fornisce l'acqua al contatore, indicato come punto di consegna, previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura. Le opere di presa fino al contatore sono eseguite dal Comune direttamente o tramite ditta appositamente autorizzata dal Comune stesso.

ART. 3

DOMANDE DI ALLACCIAMENTO

La domanda di allacciamento all'acquedotto deve essere presentata al Comune utilizzando gli appositi moduli.

La fornitura di acqua è di norma accordata alle persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta scritta e ne indichino l'uso, sia in qualità di proprietari, sia in qualità di conduttori degli immobili cui la somministrazione si riferisce.

La domanda, compilata su modulo rilasciato dall'Amministrazione Comunale, deve essere stilata in modo completo e firmata dall'interessato. Per i conduttori è obbligatorio unire alla domanda il nulla osta del proprietario dell'immobile o altro titolo a comprova del legittimo possesso o detenzione dell'immobile.

Qualora, il Comune autorizzi o disponga l'attivazione di un'utenza condominiale il richiedente dovrà fornire idoneo titolo.

ART. 4

SERVITU'

Nel caso in cui, per servire l'utente, si debbano far passare le tubazioni comunali o installare apparecchiature e pozzetti su terreno di proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire anche il nulla osta per la servitù di acquedotto.

Tale autorizzazione deve intendersi insita nel contratto di fornitura quando l'utente è anche proprietario dell'immobile.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali allacciamenti eseguiti senza l'autorizzazione suddetta e pertanto, qualora sorgessero dispute per eventuali spostamenti di allacciamenti, permangono all'utente tutte le responsabilità.

Valgono comunque le norme del Codice Civile riguardanti le servitù di acquedotto.

ART. 5

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ALLACCIAMENTO

Tutte le domande di allacciamento s'intendono accolte, salvo quando non rientrino nei casi previsti dal successivo art. 6, oppure quando non fossero stati effettuati i regolari versamenti richiesti.

Le domande di cui al 1° comma saranno evase entro il termine massimo di 30 giorni, salvo cause di forza maggiore.

Il richiedente che decidesse di rinunciare all'allacciamento deve darne comunicazione scritta all'ufficio acquedotto.

ART. 6

DINIEGO DI ALLACCIAMENTO

Il Comune può negare l'allacciamento solamente nei seguenti casi:

1. quando la domanda non sia corredata della documentazione richiesta;
2. quando si verifichi l'impossibilità di collocare la tubazione e/o il contatore nel rispetto della normativa tecnica e regolamentare vigente;
3. quando il richiedente, titolare o già titolare di utenza dell'acqua, sia in mora con i pagamenti ad essa relativi;
4. quando un titolare della Ditta richiedente si trovi nelle condizioni di cui al precedente punto 3;
5. per l'indisponibilità da parte dell'utente del bene sul quale deve essere eseguita la prestazione.

Qualora cessino le cause suddette, l'istruttoria prosegue ai sensi dell'art. 5.

ART. 7

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

I lavori per la realizzazione della condotta di presa saranno eseguiti esclusivamente dal Comune o da Ditta autorizzata dal Comune.

L'interessato, all'atto dell'accettazione, da parte del Comune, della sua domanda, deve versare al Comune la somma stabilita nei modi, forme e contenuti dalla Giunta Comunale, a titolo di contributo di allacciamento. Detta

domanda decadrà ad ogni effetto qualora il richiedente non effettui i predetti versamenti entro un mese dall'accoglimento della stessa.

Tale import dovrà essere versato presso il Tesoriere Comunale. Il rilascio di regolare fattura da parte del Comune avverrà soltanto dopo l'avvenuto allacciamento.

ART. 8

OPERE DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE

La presa dalla rete Comunale fino al pozzetto contenente il contatore e relativi accessori, viene di diritto eseguita dal Comune o ditte autorizzate a spese dell'utente, e resta di proprietà del Comune che ne curerà la manutenzione limitatamente al tratto a monte di detto pozzetto, salvo quanto specificato nel successivo art. 9.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni, modifiche, rimozione di piombi di tali prese spettano esclusivamente al Comune e sono vietate a qualunque altro sotto pena di azione di danno.

ART. 9

CONTATORE

Di norma il contatore viene posto in opera nella proprietà dell'utente subito dentro il suo confine, in pozzetto o in locali accessibili, difesi dal gelo.

In caso autorizzati dal Comune, il pozzetto ed il contatore potranno essere posizionati altrove: in tal caso la manutenzione della condotta fra il confine di proprietà ed il pozzetto contenente il contatore, sarà pure curata dal Comune ma a spese dell'utente. Qualora la presa cada in proprietà di terzi, la manutenzione della stessa spetta al Comune per la sola parte cadente in area pubblica; per la rimanente parte sarà eseguita dal Comune a spese dell'utente.

Per le prese a servizio di più utenti la manutenzione spettante al Comune riguarda solo la parte cadente in area pubblica; quella della parte promiscua in area privata viene eseguita dal Comune e la spesa ripartita fra gli utenti in rapporto al diametro dei rispettivi contatori.

Il contatore e relativi accessori contenuti nel pozzetto costituiscono punto finale della presa e punto di consegna dell'acqua all'utente che ne dovrà curare la manutenzione.

Il contatore potrà inoltre essere, sempre con autorizzazione del Comune, installato anche all'esterno della proprietà, ad esempio su marciapiedi, recinzioni, muri di fabbricati, etc.); in tal caso saranno a carico dell'utente le autorizzazioni all'occupazione del relativo spazio, la manutenzione delle opere di presa, delle tubazioni e delle opere tra contatore e relativi accessori contenuti nel pozzetto ed impianto interno.

L'accesso all'apparecchio di misura dovrà essere sempre facile ed agevole.

Per le installazioni all'interno dei fabbricati, le tubazioni che immettono al misuratore dovranno essere a vista.

La difesa del contatore e relativi accessori contenuti nel pozzetto dal gelo a mezzo di materiali coibenti è, in ogni caso, di competenza dell'utente il quale risponde degli eventuali danni.

Il Comune non assume nessuna responsabilità quanto a conservazione di contatori e degli impianti, per danni che possono verificarsi in occasione dei geli o di altre cause straordinarie.

Spetta all'utente di provvedere tempestivamente alla protezione di detti contatori ed impianti.

In concomitanza di lavori di manutenzione dell'immobile soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, tutti i contatori situati all'interno del fabbricato dovranno essere spostati all'esterno dello stesso ed a confine con la proprietà con spese a carico dell'utente.

ART. 10

INDICAZIONE DEL CONTATORE E CONTROLLO

Il consumo d'acqua segnato dal contatore, anche se dovuto a perdite dell'impianto a valle dello strumento, è sempre a carico dell'utente.

L'utente è tenuto ad informare immediatamente il Comune in caso di arresto o apparente difetto di funzionamento del contatore.

Qualora il contatore manifesti irregolarità di funzionamento e non indichi gli effettivi consumi, all'utente sarà addebitato, per quel periodo di lettura, un importo in base ai corrispondenti consumi dell'anno precedente, e, in mancanza di questi dati in base di quelli dell'ultimo periodo lettura di regolare funzionamento.

Il Comune avrà sempre facoltà, per motivate ragioni, di sostituire o modificare di sua iniziativa la presa, il contatore e relativi accessori; l'utente potrà chiedere per iscritto la verifica della funzionalità del contatore e le spese relative resteranno a suo carico qualora le misure relative, a portata e pressioni normali, siano contenute nella tolleranza del 5%.

ART. 11

STIPULA

Il contratto di somministrazione dell'acqua si perfeziona normalmente mediante la sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti dell'apposito testo in due originali uno dei quali viene consegnato all'utente.

Il rapporto contrattuale s'intende, comunque, instaurato con l'emissione della prima bolletta o fattura.

Nel contratto di fornitura, o in allegato allo stesso, sono indicati e quantificati tutti gli oneri economici afferenti il rapporto contrattuale quali, esemplificando, tariffe, nolo contatore, contributo di allacciamento, eventuale anticipazione sui consumi, etc.

Alla stipula del contratto verrà consegnata all'utente copia del presente regolamento.

ART. 12

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il Comune non prende alcun impegno, quanto alla pressione dell'acqua della rete comunale.

Esso inoltre non assume alcuna responsabilità per l'interruzione, rotture, guasti, variazioni di pressione o altre circostanze che potessero – per causa non imputabile al Comune, forza maggiore, caso fortuito, fatto di terzi, sciopero, atto della pubblica autorità etc. – limitare o interrompere il servizio, provocare danni, inquinamenti o alterazioni di potabilità.

Il Comune si riserva inoltre per motivate ragioni – quali obiettive esigenze di servizio, etc. – la facoltà di sospendere temporaneamente le erogazioni per lavori, riparazioni, o per ragioni di pubblico interesse.

Sarà peraltro cura del Comune, per quanto possibile e fatti salvi i casi di urgenza, darne informazione agli utenti anche a mezzo di pubblici avvisi.

In nessuno dei sopraindicati casi l'utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o, in genere, indennizzi.

Per gli impianti interni il Comune si riserva la facoltà di prescrivere norme, le più opportune sia dal lato igienico che dall'atto tecnico. Resterà però in ogni caso a carico dell'utente la responsabilità per l'adempimento di ogni obbligo imposto dalle presenti e future disposizioni tecniche ed igienico – sanitarie sull'uso dell'acqua.

Le opere di allacciamento, sino al contatore, sono di proprietà del Comune che ne cura, direttamente o tramite ditta autorizzata, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualsiasi apparecchio utilizzato per il miglioramento della qualità dell'acqua potabile, posizionato dopo il contatore, dovrà essere segnalato all'autorità competente e conforme alle indicazioni, norme tecniche e prescrizioni di cui al D.M. 443/91, sollevando il Comune da qualsiasi applicazione di carattere tecnico – sanitario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere in merito a una sola presa o a più prese da effettuare sotto un'unica derivazione.

Nel caso che una stessa presa serva più alloggi, saranno collocati altrettanti contatori disponendo l'utente gli impianti interni in modo che raggiunga ciascuno il rispettivo punto di consegna.

Nelle prese a servizio di più utenti non sono ammessi in alcun caso contatori in serie né il computo dei relativi consumi di differenza.

Le prese verranno di norma dimensionate secondo le specificazioni contenute nella domanda; il diametro della spesa e dell'apparecchio di misurazione sarà fissato ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.

Nel caso che la tubazione di presa o il contatore non risultassero sufficienti in relazione ai consumi, l'Amministrazione, a spese dell'utente, provvederà alla loro sostituzione, con conseguente revisione delle condizioni di utenza.

ART. 13

DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE

Il contratto ha durata annuale, s'intende poi prorogato da anno in anno, finché una delle parti non dia all'altra comunicazione scritta di recesso almeno 30 giorni prima della scadenza.

Le erogazioni s'intendono poste in esercizio quando siano ultimate e pronte tutte le opere della presa. Da quel momento decorrono i termini ed oneri contrattuali anche se l'utente non ha disposto il proprio impianto di distribuzione interna.

Della presa, pronta a funzionare, potrà iniziarsi l'esercizio solo quando il personale comunale l'avrà collaudata e avrà installato e sigillato il contatore.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto oltre che per disdetta si risolve anche:

- per cessazione dell'industria o della conduzione agricola o dell'esercizio, salvo il preavviso di norma;
- per risoluzione in caso di mancato pagamento dei canoni, salvo addebiti e risarcimenti;
- per usi dell'acqua diversi da quelli contrattuali.

Nel caso di mancato pagamento della bolletta, di usi dell'acqua vietati o di altri gravi inadempimenti contrattuali (vedi art. 18), il Comune – ove non ricorra l'ipotesi di immediato intervento di cui al successivo articolo 18 – deve preavvisare l'utente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che, fatta salva ogni altra azione derivante dal contratto e/o dalla legge, gli sarà sospesa la fornitura in caso di mancata regolarizzazione della posizione entro un termine dal ricevimento dell'avviso non inferiore a giorni 10.

ART. 15

CESSAZIONE E SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Gli utenti, che procedono alla demolizione del fabbricato, alla riduzione o all'accorpamento di unità abitative, alla destinazione totale o parziale dell'immobile ad usi per i quali non necessita la fornitura d'acqua, all'abbandono o alla locazione o alla vendita o alla cessione a qualsiasi titolo dei locali o si trovano impianti idrici in attività, devono "salve diverse disposizioni" darne avviso scritto al Comune almeno trenta giorni prima indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza.

L'utente che omette di dare l'avviso della cessazione o della cessione del contratto, continua a rispondere in proprio, per tutta la durata del contratto, degli impegni assunti col Comune.

L'utente deve pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura da parte del Comune – effettuata nel più breve tempo possibile con i programmi operativi comunali – nonché i corrispettivi o quote fisse fino alla scadenza contrattuale ovvero fino alla data di attivazione nei medesimi locali di analoga fornitura.

In caso di decesso dell'utente, il contratto è risolto di diritto, a meno che un familiare convivente non chieda di proseguire il rapporto contrattuale, sottoscrivendo una voltura del contratto stesso.

In tal caso non si dà luogo alla chiusura dell'utenza ed alla redazione della contabilità finale, ma il nuovo utente succede in tutti i diritti e gli obblighi del predecessore.

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di diritto e l'utenza viene chiusa.

L'Ufficio procede alla redazione della contabilità finale e provvede agli adempimenti necessari a tutela degli interessi del Comune.

Qualora si tratti di utenza domestica è consentita la riapertura dell'acqua, purché il contratto sia sottoscritto da un familiare solvibile.

In caso di subentro dell'utenza tanto l'utente che cessa, tanto quello che intende subentrare, devono darne immediato avviso, onde ottenere l'autorizzazione dal Comune, compilando i moduli rilasciati dagli Uffici Comunali.

Il subentrante deve accettare gli impegni assunti dal predecessore. In ogni caso il subentro implica obbligo per il subentrante del versamento dei diritti di voltura oltreché degli altri obblighi fissi per contratto.

L'indennità di voltura non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, di trasformazione della denominazione o ragione sociale, di cambio del titolare dell'impresa, nonché nei casi di subentro tra persone componenti uno stesso nucleo familiare anagrafico.

In caso di trasferimento, l'utente è tenuto a darne comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima, per consentire l'effettuazione delle operazioni di chiusura del contatore e di contabilità finale del rapporto contrattuale.

La comunicazione di cessazione dell'utenza deve essere sottoscritta per accettazione anche dal proprietario dell'immobile.

In mancanza di detta comunicazione l'utente rimane responsabile dei consumi d'acqua e di ogni altro onere connesso all'utenza.

ART. 16

ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

Il Comune, stabilisce l'ordine dei lavori secondo i propri programmi operativi per quanto riguarda gli allacciamenti direttamente commissionatigli.

Sono a carico dell'utente tutte le spese necessarie per effettuare la presa, intendendosi per presa le opere di derivazione dalla condotta, comunale e relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione, suo pozzetto compreso. Sono altresì a carico dell'utente le spese per ottenere eventuali concessioni da parte di terzi pubblici o privati.

Nel caso sia il Comune, su incarico dell'utente, ad istruire le pratiche per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, concessioni, ecc. (ad esempio Provincia, ANAS, FF.SS.) l'utente rimborserà al Comune stesso le relative spese che gli saranno preventivamente comunicate. Parimenti saranno addebitati all'utente gli eventuali canoni. Qualora fosse necessario riparare, modificare, correggere o eseguire dei lavori nell'allacciamento, tali lavori saranno eseguiti dal Comune. L'Amministrazione, salvo i casi d'urgenza, deve previamente segnalare all'utente i motivi che giustificano l'intervento e la relativa ripartizione della spesa nel caso in cui queste siano totalmente accollate all'utente stesso.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'utente un contributo nelle spese di rafforzamento delle linee ove, a suo giudizio, ritenga necessario integrare le condotte principali per poter effettuare la somministrazione richiesta.

ART. 17

CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE

L'acqua viene somministrata esclusivamente al contatore, eccezione fatta per i casi speciali previsti dal presente Regolamento. La somministrazione oltreché nel rispetto delle norme emanate dalle competenti autorità pubbliche, si effettuerà alle condizioni stabilite nel contratto nel presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà per obiettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o quando ciò sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative, di modificare le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione.

Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dal Comune mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dall'utente e/o inserzione nell'apposito spazio previsto in bolletta ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tale lettera, o inserzione.

Nel caso in cui le modificazioni implicino oneri per l'utente è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato, per eccessiva onerosità, da esercitarsi per iscritto, con raccomandata R/R, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.

In caso di variazione delle tariffe non dovuta a modifiche normative o fiscali, tale facoltà può essere esercitata solo quando l'aumento sia superiore al 30%.

Il Comune si riserva la facoltà di accordare in casi particolari condizioni di fornitura speciali con carattere di eccezionalità.

ART. 18 **PRESCRIZIONI**

L'utente, oltre all'osservanza del regolamento, dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni, costituendo la violazione delle stesse grave inadempimento contrattuale:

- a) non erogare, né permettere che venga erogata qualsiasi quota dell'acqua concessa ad uso di stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di successione;
- b) proteggere (da gelo, urti, danni etc.) la presa, il contatore e relativi accessori contenuti nel pozzetto contro qualunque danno o furti e a rispettarne i sigilli;
- c) adattare i propri impianti interni alle dimensioni della presa, escludendo il Comune da ogni responsabilità;
- d) è vietata negli impianti la messa in opera di serbatoi o recipienti la cui acqua possa comunicare con la tubazione di arrivo o di apparecchi che possono anche per breve tempo dare forti erogazioni istantanee. E' obbligatoria l'installazione a spese dell'utente, a valle del contatore di idonei dispositivi di "non ritorno". Nel caso di impianti interni dotati di autoclavi o apparecchi similari o quando prescritto dal Comune tali dispositivi devono essere del tipo "a disconnessione";
- e) divieto di aspirare direttamente dalla rete comunale con impianti di sollevamento;
- f) divieto di collegamento di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile ed altre tubazioni (ad es. fognature fluviali, etc.);
- g) l'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile per la quale è stata concessa, con divieto all'utente di farsi a sua volta concedente;
- h) divieto assoluto per l'utente di utilizzo dell'acqua in contrasto con la destinazione prevista in contratto;
- i) obbligo per l'utente di ammettere il personale del Comune o da questi incaricato alla lettura dei contatori, alla verifica degli impianti e alle ispezioni in genere che il Comune intendesse effettuare, anche senza preavviso, in questo caso per motivata urgenza;
- j) l'utente sarà esclusivamente responsabile verso terzi di ogni eventuale danno al quale potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio del suo impianto.

Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente primo comma rappresentino grave pregiudizio per l'organizzazione e la funzionalità del servizio, il Comune potrà disporre idonee misure di intervento senza osservare termini di preavviso.

Gli utenti che violassero le norme contrattuali o comunque modificassero o danneggiassero gli impianti di proprietà del Comune, saranno passibili di una sanzione amministrativa da L. 50.000.= a L. 1.000.000.= fatta salva per il Comune ogni azione civile o penale e per l'utente la possibilità, a fronte di contestazione scritta, di provare l'imputabilità dei fatti a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 19 **BOCCHIE DA INCENDIO**

Il Comune, previa domanda e di stipula di apposito contratto, concede l'allacciamento per bocche da incendio da collocare nei punti scelti in comune accordo dal richiedente e dal Comune.

Le stesse saranno chiuse da un sigillo speciale che non può essere levato senza autorizzazione se non in caso di incendio.

Per la periodica verifica da parte dei Vigili del fuoco o per esigenze di carattere eccezionale, il sigillo può essere rimosso previa autorizzazione del Comune.

L'uso delle bocche da incendio e degli idranti è soggetto ad un canone annuo fisso, stabilito dalla Giunta Comunale.

I concessionari delle bocche da incendio hanno diritto di utilizzare l'acqua nei casi di incendio, nella quantità e sotto la pressione consentita dalle condizioni di tempo e di luogo e dallo stato di funzionamento della conduttura pubblica da cui deriva, senza responsabilità da parte del Comune rispetto alle condizioni suddette ed allo stato della conduttura medesima.

I concessionari, possono, altresì, utilizzare l'acqua per le verifiche periodiche o per casi eccezionali, previa autorizzazione comunale.

L'utente, che abbia fatto uso della bocca da incendio, dovrà nelle ventiquattro ore successive, comunicarlo al Comune che rimetterà i sigilli.

ART. 20

USI ACQUA – TIPO DI CONCESSIONI

Le categorie d'utenza previste nel presente regolamento sono le seguenti:

- A. DOMESTICHE: relative alle comuni case di abitazione dove l'acqua è destinata ad uso potabile ed igienico;
- B. - RURALI: relative agli edifici rurali;
 - PER ENTI PUBBLICI ED OPERE DI BENEFICIENZA ED ASSISTENZA;
 - PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE;
- C. NORMALI: relative ad attività produttive, commerciali, direzionali
 - PER USO SPECIALE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE: relative ad utenze che per portata o altre caratteristiche particolari richiedono l'apposizione, da parte del Comune di particolari condizioni in contratto.
 - PER CANTIERI PROVVISORI
- D. PER ALLEVAMENTI DI ANIMALI: relative esclusivamente a tale attività;
- E. PER USO ANTINCENDIO.

ART. 20 BIS

TARIFFE ACQUA

*Il consumo dell'acqua verrà riscosso in base alle tariffe attualmente vigenti adeguate all'allegato A del presente regolamento. *(integrato con delibera C.C. n. 80 del 21.12.1998)*

ART. 21

LETTURA CONTATORI

La lettura dei contatori viene effettuata di regola dal personale del Comune o da persone incaricate, munite di tesserino di riconoscimento, almeno una volta all'anno, il Comune non ha l'obbligo di preavviso.

Per tutti gli utenti sussiste l'obbligo di pagamento del canone minimo anche nei periodi di cui non facciano uso della somministrazione.

Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di addebitare all'utente consumi medi, con conguaglio nel periodo successivo in sostituzione dell'effettiva lettura.

In caso che il personale del Comune non riesca ad effettuare la lettura per inaccessibilità del contatore, l'utente resta ugualmente vincolato all'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali e sottostará al pagamento del minimo d'obbligo.

Qualora l'impossibilità della lettura perduri nonostante specifico invito scritto all'utente si procederà alla sospensione della fornitura secondo le procedure previste.

ART. 22

FATTURAZIONE

Per il pagamento dell'acqua consumata, dei canoni, delle imposte, degli altri oneri connessi all'utenza nonché per eventuali prestazioni, il Comune o chi per esso, emette e spedisce al domicilio dell'utente, o presso il recapito dallo stesso indicato, apposita bolletta periodica che tiene luogo a fattura ai sensi del decreto Ministero delle Finanze 16.12.80.

ART. 23

PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le bollette – fatture devono essere pagate entro la data di scadenza mediante versamento nel conto corrente postale del Comune, i cui estremi sono indicati nella bolletta – fattura stessa.

ART. 24

MOROSITA' – GARANZIA DEI PAGAMENTI

L'utente che non paga gli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nella bolletta – fattura è assoggettato all'indennità di mora e alle sanzioni che verranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, secondo le modalità di cui all'art. 14.

In casi eccezionali e di comprovata difficoltà economica dell'utente – limitatamente alle utenze domestiche il Sindaco, su conforme istruttoria degli uffici, può concedere delle dilazioni di pagamento senza l'applicazione delle penalità ed interessi di cui al presente regolamento.

ART. 25

DOMICILIO DELL'UTENTE

L'utente, salvo diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio, ai fini contrattuali nel luogo dove viene fornita l'acqua, con facoltà di indicare un recapito anche diverso dal domicilio, per l'invio delle bollette e per le altre comunicazioni di servizio.

ART. 26

RECLAMI E CONTROVERSIE

Per qualsiasi reclamo o comunicazione, l'utente deve rivolgersi direttamente per iscritto al Comune.

La risoluzione delle controversie fra le parti sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'utente dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui ai precedenti articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26.

ART. 27

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione amministrativa e contabile del servizio è affidata al servizio Tributi, mentre l'organizzazione e la gestione tecnica sono affidate al servizio Manutenzioni.

ART. 28

NORMA FINALE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo la sua ripubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune, a seguito dell'esecutività dell'atto, consiliare di approvazione.

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento resta vigente la normativa regolamentare precedente.

ALLEGATO A)

**(integrato con delibera C.C. n.80 del 21.12.1998)*

CATEGORIE TARIFFE ACQUEDOTTO

1) DOMESTICHE

- a) Tariffa agevolata, per i consumi essenziali (mc. 8 mensili per concessione, fatturati anche se non consumati) L.
- b) Tariffa base per i successivi mc. 12 mensili pari a mc. 144 annui (da mc. 97 a mc. 240 annui per concessione) L.
- c) Tariffa di eccedenza per ulteriore consumo L.
- d) Per i condomini (nel caso di condomini serviti da un unico contatore) ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata ed a tariffa base, il quantitativo di acqua considerato dovrà essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo rispettivamente di mc. 96, e mc. 144 annui.

2) UTENZE RURALI: relative ad edifici rurali e per allevamento di animali

Per tale uso il costo dell'acqua, al metro cubo, resta determinato della misura del 50% della tariffa base per l'uso domestico pari a L.

3) NORMALI: relativi ad attività produttive, commerciali, direzionali; per cantieri provvisori.

PER USO SPECIALE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE: relative ad utenze che per portata o altre caratteristiche particolari richiedono l'apposizione, da parte del Comune di particolari condizioni in contratto.

- a) Tariffa base per i primi mc. 20 mensili pari a 240/annui (mc. 6 mensili fatturati anche se non consumati) L.
- b) Tariffa unica di eccedenza per i consumi effettivi oltre i mc. 20 mensili pari a 240/annui L.

4) PER ENTI PUBBLICI ED OPERE DI BENEFICIENZA ED ASSISTENZA; PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

- a) Tariffa agevolata per i primi mc. 20 mensili pari a mc. 240/annui (mc. 6 mensili fatturati anche se non consumati) L.
- b) Tariffa di eccedenza unica per i consumi effettivi oltre i mc. 20 mensili pari a 240/mc. annui L.

6) PER USO ANTINCENDIO

Canone annuo forfettario per ogni bocca L. annue.

5) NOLO CONTATORE

Uso domestico	al mese L.
Uso extradomestico	al mese L.
Uso zootecnico	al mese L.
Uso attività non commerciali E non aventi fini di lucro	al mese L.